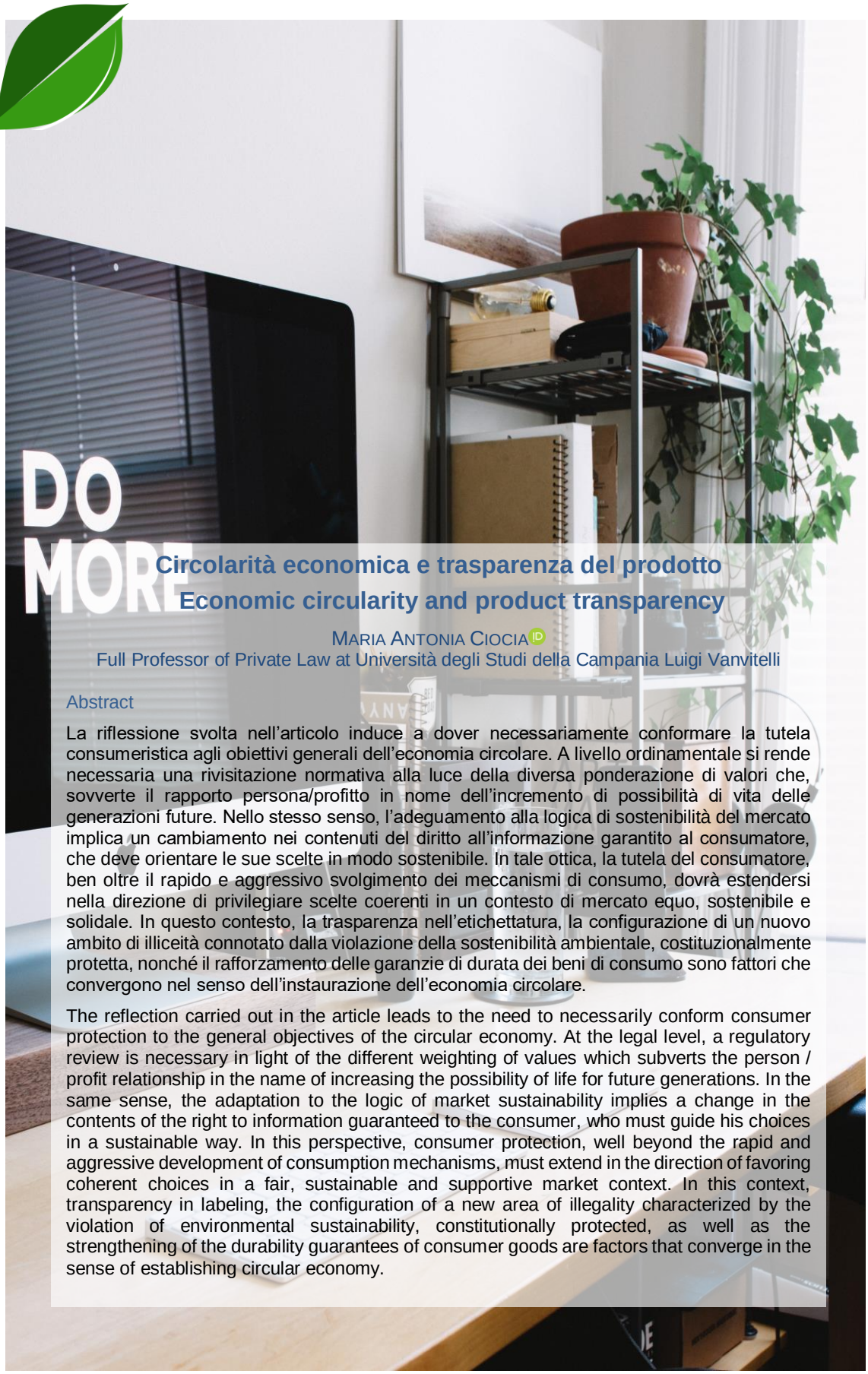
Ciocia M A, 'Circolarità economica e trasparenza del prodotto' (2022) 1 EJPLT, 57-72.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT221MAC

EJPLT
ISSN 2704-8012



Circolarità economica e trasparenza del prodotto
Economic circularity and product transparency

MARIA ANTONIA CIOCIA
Full Professor of Private Law at Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Abstract

La riflessione svolta nell'articolo induce a dover necessariamente conformare la tutela consumeristica agli obiettivi generali dell'economia circolare. A livello ordinamentale si rende necessaria una rivisitazione normativa alla luce della diversa ponderazione di valori che, sovverte il rapporto persona/profitto in nome dell'incremento di possibilità di vita delle generazioni future. Nello stesso senso, l'adeguamento alla logica di sostenibilità del mercato implica un cambiamento nei contenuti del diritto all'informazione garantito al consumatore, che deve orientare le sue scelte in modo sostenibile. In tale ottica, la tutela del consumatore, ben oltre il rapido e aggressivo svolgimento dei meccanismi di consumo, dovrà estendersi nella direzione di privilegiare scelte coerenti in un contesto di mercato equo, sostenibile e solidale. In questo contesto, la trasparenza nell'etichettatura, la configurazione di un nuovo ambito di illiceità connotato dalla violazione della sostenibilità ambientale, costituzionalmente protetta, nonché il rafforzamento delle garanzie di durata dei beni di consumo sono fattori che convergono nel senso dell'instaurazione dell'economia circolare.

The reflection carried out in the article leads to the need to necessarily conform consumer protection to the general objectives of the circular economy. At the legal level, a regulatory review is necessary in light of the different weighting of values which subverts the person / profit relationship in the name of increasing the possibility of life for future generations. In the same sense, the adaptation to the logic of market sustainability implies a change in the contents of the right to information guaranteed to the consumer, who must guide his choices in a sustainable way. In this perspective, consumer protection, well beyond the rapid and aggressive development of consumption mechanisms, must extend in the direction of favoring coherent choices in a fair, sustainable and supportive market context. In this context, transparency in labeling, the configuration of a new area of illegality characterized by the violation of environmental sustainability, constitutionally protected, as well as the strengthening of the durability guarantees of consumer goods are factors that converge in the sense of establishing circular economy.

© The author(s) 2022, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: Economia circolare; Consumatore; Prodotto; Responsabilità; Sviluppo sostenibile.

Sommario. Introduzione. – 1. *Green deal* europeo e modello circolare dell'economia. – 2. Strumenti pubblicistici per l'attuazione dello sviluppo sostenibile. – 3. Etichettatura e trasparenza. – 4. Pratiche commerciali scorrette ed economia circolare. – 5. Trasparenza e informazione. – 6. Diritto di recesso e recensioni certificate. – 7. Riflessioni sulle caratteristiche dei beni. – 8. Responsabilità del venditore, onere della prova e denuncia. – 9. Garanzia e diritto di regresso. – Conclusioni.

Introduzione.

In coordinamento con le rinnovate istanze di sostenibilità ambientale, la tutela del consumatore assume nuovi contenuti in una dimensione evolutiva che intende conferire valore aggiunto alle scelte della persona che, ben oltre il conseguimento del profitto, persegua interessi rilevanti in termini di sostenibilità. Rinnovata ponderazione di interessi che consente di ipotizzare il passaggio dal «contratto ecologico» [1] al «contratto sostenibile». L'evoluzione si origina nell'economia globalizzata attraverso una dinamica di sviluppo tipo lineare ad un modello caratterizzato dalla circolarità del ciclo produttivo e di consumo, così come finalizzato al recupero, riuso e riciclo del rifiuto. La configurazione del contratto *tout court*, va rivisitata alla luce del ruolo pro-attivo del consumatore, che porta a privilegiare, in una visione antropocentrica della persona, scelte eque, responsabili e solidali che privilegino la considerazione della presenza nel processo produttivo di elementi naturali sostenibili, in termini di durabilità. In questo modo si delinea l'innovativa categoria del «contratto sostenibile» con l'orientamento fondante il c.d. «consumo critico», da intendersi come modo di acquisto di beni e servizi, scelti non soltanto in funzione di prezzo e di indubbie qualità ma in un'ottica solidaristica, condivisa tra produttori e consumatori, informata alla circolarità della filiera produttiva. L'autonomia privata, partendo dal «contratto ecologico», quale visione ancorata alla tutela di elementi naturali basilari può pervenire ad un modello di produzione e consumo che preserva detti elementi al limite del loro esaurimento, contemplando il principio di solidarietà ambientale quale volano del sistema economico [2]. Può essere senz'altro interessante, interrogarsi sul fondamento costituzionale del «contratto sostenibile» che, indubbiamente, rappresenta una sintesi degli artt. 9, 32 cost., al 41, 42, 43 e 44 cost., in combinazione con l'art. 2 cost. che informa alla solidarietà le scelte collettive alla base della sostenibilità ambientale, baluardi dell'edificazione del nuovo ordine, imprescindibile per le attuali e future generazioni ed interesse condiviso e condivisibile tra le parti. Centrale in questa

[1] Si veda, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, 1-29.

[2] Cfr. M. MONTEDURO e S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ed esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in AA.VV., *Benessere e regole di rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*. Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, 161 ss.

nuova strategia l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, così come la modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione, nel senso della consapevolezza generalizzata della complessità ed urgenza della svolta sistemica[3]. E' chiara la necessità di una variazione nell'orientamento delle politiche e degli investimenti pubblici in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati già nel 2015 dall'Agenda 2030 dell'ONU[4]. Il Trattato sull'Unione Europea all'art. 3, paragrafo 3, istituisce un mercato interno e «si adopera» per lo sviluppo sostenibile dell'Europa che deve svolgersi secondo quattro direttive: i) crescita economica equilibrata; ii) stabilità dei prezzi; iii) economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale: iv) elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Obiettivi questi ultimi che divengono globali. Le linee d'azione suddette devono essere estese anche ai rapporti con il resto del mondo. L'Unione contribuisce «allo sviluppo sostenibile della Terra» in un principio di cooperazione internazionale e solidarietà tra popoli.

1. *Green deal* europeo e modello circolare dell'economia.

Nel marzo 2020, nel quadro del *Green Deal* europeo, la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, nel quale ha annunciato iniziative legislative relative all'attuazione della strategia volta a rendere i prodotti idonei a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, come mirata a ridurre al massimo i rifiuti e a garantire che, gradualmente, le prestazioni conseguite dai soggetti più all'avanguardia in materia di sostenibilità divengano la norma. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile[5], considera nel proprio ambito oggettivo i prodotti

[3] L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'ONU il 25 settembre 2015, è stata sottoscritta da 193 Paesi, inclusa l'Italia. Essa stabilisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, *Sustainable Development Goals*, SDGs e 169 *target* da raggiungere entro il 2030. Proprio al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche, in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I (adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Sempre dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

[4] La nuova denominazione viene introdotta dal c.d. Decreto Clima, d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, il primo decreto-legge dedicato totalmente all'ambiente realizzato in Italia.

[5] *La Direttiva 2005/32/CE ha disciplinato l'immissione nel mercato e l'utilizzo di prodotti che consumano energia (Eco-design Directive for Energy-using Products - EuP), atto che prevede l'adozione di criteri di progettazione funzionali alla riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento dell'efficienza energetica. Con l'intento di uniformare la produzione europea in senso di ecocompatibilità e corretto funzionamento del libero mercato, l'Unione Europea ha abrogato questa direttiva ed emanato la Direttiva 2009/125 /CE, entrata in vigore nel 2009. È evidente come la Direttiva voglia configurare un quadro giuridico europeo per l'individuazione dei prodotti connessi all'energia, che devono soddisfare requisiti minimi in materia di efficienza energetica, le cosiddette specifiche di progettazione ecocompatibile con l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente durante tutto il ciclo di vita del prodotto. La Direttiva distingue l'ecodesign per l'impatto ambientale dall'ecodesign per l'efficienza energetica. Il primo parte dalla consapevolezza che proprio nella fase progettuale si determina l'impatto ambientale che il prodotto provocherà durante il suo ciclo di vita, ne deriva la rilevanza di sviluppare prodotti orientati alla riduzione degli impatti ambientali nelle fasi del ciclo di vita del prodotto, requisito che viene verificato attraverso la valutazione del ciclo di vita , Life Cycle Assessment, LCA, ossia valutazione di ogni fase del ciclo di vita del prodotto dall'estrazione e*

connessi all’energia, ma è in corso un ampliamento dell’ambito oggettivo di riferimento finalizzato ad includere sostanze chimiche nocive in prodotti quali apparecchiature elettroniche e TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), prodotti tessili, mobili, acciaio, cemento e prodotti chimici. L’iniziativa sarà sviluppata in stretto coordinamento con altre annunciate nell’ambito del piano d’azione per l’economia circolare, in particolare quelle

---

trasformazione delle materie prime, passando per la produzione e l'utilizzo, fino alla gestione del fine vita del prodotto (e cioè il riuso, il riciclo e lo smaltimento ultimo dei rifiuti che ne derivano). L’ecodesign per l’efficienza energetica che pone al centro della valutazione l’obiettivo della efficienza energetica come contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con specifica attenzione alle le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. I tipi di prodotti attualmente disciplinati da queste regole sono quelli che consumano energia (caldaie, computer, elettrodomestici, ecc.). La direttiva impone due tipi di indicazioni ossia, requisiti specifici e requisiti generali. Nel primo caso viene richiesta l’indicazione di valori esatti ed è fissato un limite, nel consumo massimo di energia o per le quantità minime di materiali riciclati da utilizzare nella produzione. I requisiti generali non fissano valori limite, ma possono richiedere che: il prodotto sia "efficiente dal punto di vista energetico" oppure "riciclabile"; si forniscano informazioni su come usare e conservare il prodotto in modo tale da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente; si effettui un'analisi del ciclo di vita del prodotto per individuare opzioni e soluzioni di progettazione alternative. L'introduzione di nuovi requisiti minimi può comportare un divieto di vendere tutti i prodotti non conformi nei paesi dell'UE. Esempio: le lampadine ad incandescenza, la cui vendita è stata gradualmente vietata dal 2009 in poi. Ulteriore tappa evolutiva è rappresentata dalla revisione della progettazione ecocompatibile da parte della Commissione europea con uno studio che mostri la fattibilità e l'efficacia. La Direttiva quadro è stata integrata dalla graduale emanazione di regolamenti attuativi finalizzati a definire specifiche norme per ogni categoria di prodotto cui i produttori devono attenersi e solo l'adozione dei parametri indicati dai Regolamenti dà diritto alla marcatura Ce, senza della quale i prodotti non possono essere immessi sul mercato europeo. La Direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci. Di seguito i regolamenti europei attuativi della direttiva 2009/125/CE: regolamento Commissione Ue 30 marzo 2011, n. 327/2011/Ue di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW; regolamento Commissione Ue 6 marzo 2011, n. 206/2012/Ue dei condizionatori d'aria e dei ventilatori; regolamento Commissione Ue 21 giugno 2012, n. 547/2012/Ue pompe centrifughe per acqua per il pompaggio di acqua pulita; Regolamento Commissione Ue 12 dicembre 2012, n. 1194/2012/Ue (come lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature; regolamento Commissione Ue 26 giugno 2013, n. 617/2013/Ue dei computer e dei server informatici; regolamento Commissione Ue 8 luglio 2013, n. 666/2013/Ue degli aspirapolvere; regolamento Commissione Ue 813/2013/Ue apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti; regolamento Commissione UE 4/2014/Ue dei motori elettrici; regolamento Commissione Ue n. 66/2014/Ue forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico; regolamento Commissione Ue 548/2014/Ue i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi; regolamento Commissione Ue 1253/2014/Ue unità di ventilazione, utilizzate per effettuare il ricambio dell'aria esausta, con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte; regolamento Commissione Ue 2015/1095/Ue degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo; regolamento Commissione Ue 2015/1189/Ue caldaie a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili); regolamento Commissione Ue 2015/1188/Ue apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (stufe per uso domestico e industriale utilizzate per riscaldare i singoli ambienti entro cui sono situate); regolamento Commissione Ue 2015/1185/Ue degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (stufe utilizzate per riscaldare i singoli ambienti entro cui sono situate) a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili); regolamento Commissione Ue 2016/2281/Ue; regolamento dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori; regolamento Commissione Ue 2019/424/Ue su server e prodotti di archiviazione dati online; regolamento Commissione Ue 2019/1781/Ue messa in funzione dei motori elettrici e dei variatori di velocità; regolamento Commissione Ue 2019/1782/Ue alimentatori esterni; regolamento Commissione Ue 2019/1783/Ue trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi; regolamento Commissione Ue 2019/1784/Ue delle apparecchiature di saldatura; regolamento Commissione Ue 2019/2019/Ue apparecchi di refrigerazione; regolamento Commissione Ue 2019/2024/Ue frigoriferi ad armadio utilizzati dai negozi per la vendita diretta; regolamento Commissione Ue 2019/2023/Ue relativa all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di lavatrici e lavasciuga per uso domestico; regolamento Commissione Ue 2019/2022/Ue per la progettazione ecocompatibile relative all'immissione sul mercato e alla messa in funzione delle lavastoviglie per uso domestico; regolamento Commissione Ue 2019/2021/Ue, display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali; regolamento Commissione Ue 2019/2020/Ue (prodotti per illuminazione, anche a batteria).

riguardanti la responsabilizzazione dei consumatori, affinché svolgano un ruolo attivo nella transizione ecologica, consapevoli di dover dare attuazione alle dichiarazioni ambientali anche con l'utilizzo di metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. Tali iniziative, insieme, intendono istituire un quadro normativo coerente, nell'ambito del quale beni, servizi, modelli imprenditoriali e modelli di consumo sostenibile diventeranno centrali.

2. Strumenti pubblicistici per l'attuazione dello sviluppo sostenibile.

In quest'ottica anche la dialettica produttore-consumatore assume nuovi connotati. In particolare, occorre riconoscere la portata strategica della responsabilità da parte dei produttori nel dar vita a trasformazioni tecnologiche che consentano produzioni sostenibili[6] in termini di passaggio da un modello di produzione lineare ad uno circolare, che investa nella valorizzazione del rifiuto in termini di recupero, riutilizzo e trasformazione. Da altro punto di vista, il consumatore deve realizzare forme di consumo critico, preferendo prodotti «sostenibili» provenienti da tecnologie pulite. È evidente come la strategia per innovare il contesto normativo e strategico debba essere perseguita sia a livello privatistico, attraverso l'adozione di modelli imprenditoriali circolari, che attraverso strumenti pubblicistici, quali criteri di aggiudicazione degli appalti e presenza in essi di «clausole verdi» o CAM «criteri ambientali minimi», e tramite l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 che sono strumenti idonei a innovare la tecnologia produttiva.

3. Etichettatura e trasparenza.

Nel breve e medio periodo, di fondamentale rilevanza sarà reindirizzare verso questa visione le leve strategiche attuative di politiche pubbliche, ma anche la modifica della tutela del consumatore attraverso interventi che rendano trasparente il processo di produzione con l'etichettatura. Il sistema EMAS dell'UE è uno strumento di gestione destinato ad aziende e altre organizzazioni per valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali. Il sistema è disponibile per le aziende dal 1995[7], ma era originariamente limitato alle aziende del settore

[6] Nel marzo 2020, nel quadro del *Green deal* europeo, la Commissione ha presentato un Piano d'azione per promuovere l'economia circolare, nel quale ha annunciato una strategia in materia di prodotti sostenibili, volta a rendere i prodotti idonei a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, nel ridurre i rifiuti e nel garantire che, gradualmente, le prestazioni conseguite dai soggetti più all'avanguardia in materia di sostenibilità divengano la norma. L'iniziativa legislativa prevede una revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, il cui campo di applicazione sarà ampliato al di là dei prodotti connessi all'energia, nonché ulteriori misure legislative. Affronterà, inoltre, la questione della presenza di sostanze chimiche nocive in prodotti quali apparecchiature elettroniche e TIC, prodotti tessili, mobili, acciaio, cemento e prodotti chimici. L'iniziativa sarà sviluppata in stretto coordinamento con la responsabilizzazione dei consumatori, affinché svolgano un ruolo attivo nella transizione ecologica, e con la necessità di corroborare le dichiarazioni ambientali, utilizzando metodi per misurare l'impatto ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. Tali iniziative, insieme, si propongono di istituire un quadro politico coerente, nell'ambito del quale beni, servizi e modelli imprenditoriali sostenibili diventeranno la norma assieme a modelli di consumo più sostenibili.

[7] L'etichettatura fornisce informazioni essenziali che consentono ai consumatori di compiere scelte consapevoli. Il marchio europeo di qualità ecologica è un sistema facoltativo, creato nel 1992 per

industriale. Dal 2001, il sistema EMAS è aperto a tutti i settori economici, inclusi i servizi pubblici e privati. Nel 2009, il regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009 è stato rivisto e modificato con l'obiettivo di incoraggiare ulteriormente le organizzazioni ad aderirvi. La revisione del regolamento EMAS ha migliorato l'applicabilità e la credibilità dell'intervento. Nel 2017 gli allegati I, II e III del regolamento EMAS sono stati modificati per includere la revisione della norma ISO 14001: 2015. Il regolamento (UE) 2017/1505 che modifica tali allegati è entrato in vigore il 18 settembre 2017. Il marchio di qualità viene così ad essere un elemento fondante il sistema di sostenibilità ambientale. In altro ambito, quello biologico non è trascurabile la portata della l. n. 23 del 9 marzo 2022 (Pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2022), recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacultura con metodo biologico", entrata in vigore lo scorso 7 aprile 2022, che disciplina il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, i distretti biologici, l'organizzazione della produzione e del mercato, nonché le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. La Legge n. 23/2022 introduce l'uso di un marchio nazionale per contraddistinguere i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. In questi termini il l'istituzione di un marchio biologico italiano, di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf),

incoraggiare le imprese a commercializzare prodotti e servizi rispondenti a determinati criteri ambientali. I criteri sono fissati e riveduti dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), che è inoltre responsabile per i requisiti di valutazione e di verifica ad essi connessi. I prodotti e i servizi certificati con il marchio ecologico sono caratterizzati da un logo recante un fiore, che permette ai consumatori, inclusi gli acquirenti pubblici e privati, di identificarli facilmente. Il marchio è stato finora assegnato a prodotti quali detergenti, elettrodomestici, prodotti cartacei, abbigliamento, prodotti per la casa e il giardino, lubrificanti e servizi come quelli della ricettività turistica. I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica non sono basati su un unico fattore, bensì su studi che analizzano l'impatto di un prodotto o di un servizio sull'ambiente durante il suo ciclo di vita. La revisione nel 2008 del Regolamento sul marchio di qualità ecologica (CE) n. 66/2010) intendeva promuovere l'uso di tale sistema facoltativo riducendo l'onere economico e burocratico legato all'applicazione delle norme. Il 30 giugno 2017 la Commissione ha presentato le conclusioni della sua valutazione (controllo dell'adeguatezza) del regolamento sul marchio di qualità ecologica. La Commissione ha rilevato che il regolamento produce un valore aggiunto per l'UE, tuttavia, è parzialmente efficace (poiché consente di migliorare le prestazioni ambientali per i prodotti su cui è apposta l'etichetta, ma i criteri potrebbero non essere adeguati e la loro diffusione rimane ridotta per alcune tipologie di prodotti) e parzialmente efficiente (poiché i costi legati alla conformità possono rappresentare un ostacolo alla partecipazione in alcuni casi). Circa il settore energetico, la direttiva 92/75/CEE ha introdotto un sistema di etichettatura energetica degli elettrodomestici, in cui le informazioni contenute negli opuscoli illustrativi forniscono ai potenziali consumatori dati sui consumi energetici di tutti i modelli disponibili. Dalla sua introduzione nel 1995, il sistema di etichettatura energetica UE si è trasformato in una guida ampiamente riconosciuta da produttori e consumatori. Nel giugno 2010, la direttiva sull'etichettatura energetica (2010/30/CE) ha ampliato la sua applicazione ad una più ampia gamma di prodotti che consumano energia o connessi all'energia. Il regolamento (UE) 2017/1369 del 4 luglio 2017 istituisce un nuovo quadro per l'etichettatura energetica e abroga la direttiva 2010/30/CE, introducendo nuovi requisiti in materia di etichettatura energetica per singoli gruppi di prodotti. In concreto, cinque gruppi di prodotti (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori e lampade) sono stati «riscalati»: un prodotto con una classe di efficienza energetica A + + +, ad esempio, diventerà una classe B, senza alcuna modifica del suo consumo di energia. Ciò consentirà ai consumatori di distinguere più chiaramente i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. A differenza della summenzionata direttiva 2009/125/CE, di revisione della direttiva 2005/32/CE che incentra la propria attenzione sul perfezionamento tecnico dei prodotti nella progettazione ecocompatibile, la direttiva 2010/30/Ce estende l'ambito di applicazione ai prodotti connessi all'energia diversi dai prodotti che consumano energia: si tratta di prodotti che non impiegano energia durante il loro utilizzo, ma che hanno un impatto indiretto sul consumo energetico, come i dispositivi che consumano acqua, le finestre e i materiali d'isolamento.

verrà a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana che verranno contraddistinti dalla dicitura “Biologico italiano”.Il logo del marchio biologico italiano, che potrà essere richiesto su base volontaria, sarà individuato mediante concorso di idee da bandire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 23/2022. Sono tutt’oggi in corso di emanazione le condizioni e modalità pratiche di attribuzione del marchio da parte del Mipaaf, ma sicuramente il nostro Paese con l’approvazione della legge compie un deciso avanzamento nel senso della trasparenza e della qualità dei prodotti[8].

4. Pratiche commerciali scorrette ed economia circolare.

Il complesso delle dinamiche evolutive comporta il superamento del mercato inteso come contesto in cui gli scambi si svolgono liberamente per la realizzazione del profitto, a favore di un contesto di accordi tra privati in cui l’autonomia negoziale deve essere finalizzata all’efficienza e alla sostenibilità duratura ed agevolata dalla trasparenza delle caratteristiche e qualità dei prodotti o servizi. Ciò implica l’emarginazione dal libero svolgimento dei traffici di meccanismi obsoleti che, lungi da realizzare il benessere della collettività, degradano l’ambiente in favore del profitto individuale.

Preliminare è sicuramente un cambiamento nei processi tecnologici di produzione, con eliminazione dei rifiuti dal ciclo produttivo e/o riutilizzo degli scarti di lavorazione. Ulteriore sforzo tecnologico dovrà svolgersi nel senso di prolungare i cicli di vita dei prodotti, con trasparente indicazione della durata che possa direzionare la scelta verso prodotti più ecosostenibili. In questi termini, è possibile segnare una tappa evolutiva di rilievo nella specificazione teorica insita nell’individuazione di una ulteriore specie dello schema negoziale che, nell’ambito della prevalenza degli interessi ambientali, vada oltre la doverosità dell’uso responsabile delle risorse naturali (propria del contratto ecologico) per svolgersi nel senso del prolungamento della durata del ciclo di vita del prodotto e dell’eliminazione di rifiuti dal ciclo produttivo *id est* il contratto sostenibile.

5. Trasparenza e informazione.

Al di là di considerazioni di tipo tecnologico che incidono sulle caratteristiche tecniche del prodotto e guidano le scelte di consumo, va effettuata un’ulteriore riflessione su quali siano le norme a tutela del consumatore da rimodulare alla luce del nuovo paradigma della sostenibilità.

Ritengo che l’ambito oggettivo delle c.d. pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori, vada riesaminato sia relativamente alle condotte precontrattuali (comunicazioni commerciali, pubblicità, attività di

[8] Il nostro Paese segue il percorso evolutivo anticipato dalla Germania. La legge nazionale tedesca sull’etichettatura dei prodotti biologici (ÖkoKennzG) del 10 dicembre 2001, ha istituito il logo “Bio-Siegel”, che può essere richiesto e utilizzato su base volontaria, a condizione che venga rispettata la normativa europea in materia di produzioni biologiche (all’epoca dell’istituzione del logo, il Reg. CEE n. 2092/1991) e che venga previamente informato il Ministero dell’Agricoltura tedesco.

marketing) sia relativamente alle condotte tenute contestualmente o posteriormente alla conclusione del contratto. Accanto, infatti, al divieto generale di porre in essere pratiche commerciali scorrette - vietando pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21-23 c. cons.) aggressive (artt. 24-26 c. cons.) e attribuendo alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato poteri di accertamento e di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di professionisti responsabili, nell'ambito di procedimenti disciplinati dall'art. 27 c. cons. - andranno senz'altro inserite le pratiche di c.d. *greenwashing* che si sostanziano in un ecologismo e responsabilità sociale di mera apparenza, cui non corrisponde alcun contenuto sostanziale, ma solo una strategia di apparente rispetto dei canoni di sostenibilità ambientale. In tal senso diventa necessario un rafforzamento del quadro istituzionale vigente in termini di sorveglianza e accreditamento al fine di giungere alla creazione di una vera e propria economia circolare. La configurazione del *greenwashing* come illecito consumeristico, anche oltre l'atto di concorrenza sleale, implica l'individuazione degli elementi sulla base dei quali sia possibile stabilire che la pratica posta in essere costituisca un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo di per sé a danneggiare la concorrenza, come anche il consumatore, sino a potersi spingere nell'ambito della illiceità civilistica in termini di violazione di norme imperative, proprio in considerazione della recente rilevanza costituzionale acquisita dalla sostenibilità ambientale. L'azienda che pone in essere una pratica di *greenwashing,* tenta di incrementare il proprio fatturato, collocandosi in un segmento di mercato *green,* senza in realtà attuare una politica di produzione sostenibile e sopportarne i relativi costi, ma solo sfruttando gratuitamente il *favor* ormai esistente per i prodotti sostenibili, su cui *competitors* hanno investito a livello produttivo e pubblicitario. Il codice del consumo distingue allo stato le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Le prime ai sensi degli artt. 21 e 23 del codice del consumo sono quelle idonee ad indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L'induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. A ben vedere il *greenwashing* potrebbe rientrare in questa categoria quanto alla mancanza delle caratteristiche promesse.

L'autorità considera illecite anche le partiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza relativamente all'uso dei prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza di bambini o adolescenti. Se l'impresa pone in essere pratiche contenenti molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il comportamento è considerato aggressivo (artt. 24-26 del codice del consumo), dove l'aggressività della pratica dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità, dall'eventuale ricorso alle minacce fisiche e verbali. Sebbene, possa ipotizzarsi un ragionevole livello di riconducibilità delle fattispecie ingannevoli dal punto di vista della sostenibilità alle categorie esposte, tuttavia, l'applicabilità appare debole sul piano della misurabilità degli effetti. Il giudizio di "ingannevolezza" andrà a basarsi su ogni elemento oggettivo in grado di pregiudicare verosimilmente le scelte economiche del consumatore o di ledere gli interessi di un'azienda concorrente, a nulla rilevando il profilo soggettivo del comportamento dell'azienda scorretta.

Con il successivo d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), la precedente normativa è stata assorbita e viene introdotto all'art.2, il diritto dei consumatori alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, all' adeguata informazione e corretta pubblicità ed alla correttezza, trasparenza e equità dei rapporti contrattuali, formulazione senz'altro idonea a ricompredere fattispecie aventi influenza negativa sull'attuazione di istanze di sostenibilità, ma in forma generica ed attenuata. Sul punto qualche difficoltà puo' sussistere a livello probatorio, sull'effettiva portata della sostenibilità e scarsa correttezza dell'informazione veicolata. Nel 2014, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha pubblicato il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, introducendo per la prima volta, l'abuso di dichiarazioni che richiamano la sostenibilità ambientale *"La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono" (art.12)*. Il processo di configurazione della sanzionabilità del *greenwashing* si accentua nel 2015 con la promulgazione della l. 221/2015 sulla Green Economy "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", (c.d. "collegato ambientale" alla Legge di stabilità 2016). Con notevoli disposizioni destinate ad avere maggiore impatto ed efficacia sulle previsioni a tutela dell'ambiente e forte impulso a favore del riutilizzo delle risorse e dei materiali. A livello europeo, anche in considerazione della più recente emanazione del Trattato istitutivo della CEE, l' art. 153 rappresenta l'anticipazione dell' articolo 169 TFUE: «*al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il* l*oro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi*». Si menzionano, poi, l'art. 12 TFUE, secondo il quale l'Unione, nel definire ed attuare altre politiche o attività deve sempre tenere in considerazione le esigenze connesse alla tutela dei consumatori; e l'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale ribadisce la protezione dei consumatori accordata dall'UE, affermando che nelle politiche europee deve essere garantito sempre il massimo livello di protezione degli individui. Rilevante da questo punto di vista, la proposta della Commissione europea per l'istituzione di un mercato unico dei prodotti verdi, emanata il febbraio 2013 mediante la comunicazione 196/2013 *Single Market for Green Products*, con lo scopo di esortare gli Stati Membri ad una sensibilità maggiore per l'uso efficiente di risorse, migliorando e armonizzando i processi di misurazione della sostenibilità ambientale dei prodotti verdi per incentivarne la diffusione e fornire ai consumatori informazioni veritiere e comprovate, svolta decisamente completata dal regolamento sulla tassonomia, adottato dal Parlamento europeo il 18 giugno 2020 con l'intento di definire univocamente, nel contesto dei mercati finanziari, il concetto di "*attività economica sostenibile dal punto di vista ambientale*", onde rendere chiaro agli investitori il tasso di sostenibilità di un'azienda alla quale destinare flussi di capitali d'investimento. Il Regolamento definisce come ecosostenibile un'attività economica che: 1) contribuisce in maniera sostanziale a uno o più obiettivi

ambientali; 2) non danneggia in modo significativo nessun obiettivo ambientale europeo; 3) è svolta senza violare i diritti umani. Altre iniziative dell'Unione Europea, finalizzate alle tutela dei consumatori da fattispecie contrarie alla sostenbilità ambientale quali fenomeni di *greenwashing* e nel complesso informazioni non veritiere sulla sostenibilità e trasparenza dei prodotti che scelgono di acquistare, sono state incluse nella nuova agenda dei consumatori dell'Ue (2020-2025) e nello specifico : il *Green Consumption Pledge* (impegno per consumi sostenibili), formulato nel gennaio 2021, al fine di rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione verde cui si accompagna la proposta legislativa sulla dimostrazione della veridicità delle affermazioni ecologiche. Da segnalarsi anche l'introduzione dell'obbligo di dotare i prodotti alimentari di etichette nutrizionali armonizzate tra gli Stati membri e dell'obbligo di etichetta energetica UE per gli elettrodomestici, al fine di permettere ai consumatori di conoscere l'efficienza energetica di taluni prodotti e di acquistarli nella consapevolezza di reali risparmi. Nel quadro normativo così delineato, si aggiunga un rilievo sistematico nei casi in cui i brand ricorrono al *greenwashing* mentendo sull'impatto ambientale delle proprie strategie di produzione o nelle etichette dei loro prodotti, possono trovare applicazione gli artt. 2043 c.c. e ss. , nella misura in cui la sostenibilità può dirsi assurta a rango di diritto soggettivo assoluto e in quanto tale rende applicabile la tutela aquiliana, segnatamente riguardo al danno reputazionale che potrebbe conseguire il consumatore e all'eventuale diffusione di informazioni scorrette relativamente al prodotto o al processo di produzione, considerata l'introduzione della sostenibilità nella carta costituzionale attraverso le modifiche degli artt. 9 e 41.

6. Diritto di recesso e recensioni certificate.

La rivisitazione proposta va estesa anche alla trasparenza e al diritto all'informazione che rappresentano i perni della tutela consumeristica. Appare indispensabile, infatti, la promozione di un sistema obbligatorio di etichettatura che garantisca un livello eccellente dal punto di vista ambientale attraverso organismi di certificazione indipendenti e accreditati che realizzino sistemi nazionali o europei di marchi di sostenibilità, dove il requisito della sostenibilità dovrà basarsi sulla considerazione del processo tecnologico produttivo circolare. In altro senso, si renderebbe opportuna l'eliminazione di tutte le prassi che appesantiscono il ciclo di consumo, esemplificativamente l'art. 52 cod. cons., finalizzato alla protezione del consumatore nell'acquisto di beni a distanza, potrebbe di fatto confliggere con gli obiettivi di sostenibilità in termini di circolarità e limitazione o addirittura eliminazione dei rifiuti dal ciclo di produzione/consumo. A ben vedere, il consumatore è protetto, ai sensi di detta norma, attraverso il riconoscimento del diritto di recesso nella compravendita realizzata senza un'accorta ponderazione sulle qualità promesse dal prodotto. La *ratio* della tutela, che risiede nel riconoscimento del diritto del consumatore alla restituzione del bene al mittente, sortisce un effetto parzialmente confliggente con i principi della sostenibilità, in quanto implica un appesantimento della catena di distribuzione in

termini di duplicazione di movimentazione delle merci sul territorio nazionale e un ulteriore produzione di rifiuti da imballaggio[9].

La riflessione induce a dover necessariamente conformare la tutela consumeristica agli obiettivi generali e ciò in una ponderazione di valori che, in nome dell'incremento di possibilità di vita delle generazioni future, veda posposto l'interesse del consumatore rispetto all'interesse all'affermazione di un modello di circolarità nella dialettica produzione-consumo. Nello stesso senso, l'adeguamento alla logica di sostenibilità del mercato implica un cambiamento nei contenuti del diritto all'informazione garantito al consumatore, che deve orientare le sue scelte in modo sostenibile. In tale ottica la tutela del consumatore, ben oltre il rapido e aggressivo svolgimento dei meccanismi di consumo, dovrà svolgersi nella direzione di privilegiare scelte coerenti e un mercato equo, sostenibile e solidale. Ciò non comporterà la prevalenza del produttore rispetto al consumatore, ma la priorità della tutela ambientale di fronte alla quale si conformeranno tanto il professionista/produttore o fornitore di servizi, quanto il consumatore nel senso del perseguimento degli obiettivi connessi alla sostenibilità del mercato[10]. In quest'ottica potrebbe aver senso un intervento sulla tutela consumeristica nella fase della formazione della determinazione volitiva prodromica alla conclusione del contratto, attraverso l'introduzione di una certificazione delle recensioni relative al prodotto, al fine di ridurre la possibilità che il bene oggetto di compravendita non abbia le caratteristiche promesse. A fronte di tale sorta di certificazione del «*rating*» del prodotto potrebbe venire meno la necessità di garantire il diritto di recesso al consumatore, non più consono ad un modello di acquisto sostenibile quanto a produzione di scarti ed imballaggi ed inutile movimentazione di merci sul territorio nazionale e/o internazionale.

7. Riflessioni sulle caratteristiche dei beni.

Se tutto ciò è vero, è parimenti vero, per altro verso, che la sostenibilità implica anche una riflessione sulle caratteristiche dei beni che nel consumo devono essere assolutamente trasparenti. In proposito interviene la Direttiva UE 2019/771 sulle garanzie per i beni di consumo[11], che modifica la disciplina della

[9] Si veda in proposito, B. KEIRSBILCK, E. TERRYN, A. MICHE e I. ALOGNA, *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation*, Luxembourg, 2020, 20.

[10] M. FABRE - MAGNAN, *What is a Modern Law of Contracts?*, in *Eur. Rev. Contr. Law*, 2017, 376.

[11] Direttiva adottata il 20 maggio 2019 prevede un nuovo quadro normativo in tema di conformità dei beni di consumo e abroga la precedente direttiva 1999/44/CE relativa a vendita di beni di consumo e garanzie associate recepita agli artt. 129-134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (codice del consumo). La direttiva intende coordinare la tutela del consumatore con la diffusione del commercio elettronico e con la centralità assunta dalla tecnologia. L'ambito soggettivo della direttiva è quello B2C e quello oggettivo è rappresentato dai beni mobili materiali anche con implicazioni digitali in termini di contenuto o fornitura di servizi digitali sia alla vendita online che a quella offline. Sono esclusi dall'ambito oggettivo i contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali. In particolare, la definizione di bene ricomprende non solo qualsiasi bene mobile materiale, ma anche qualsiasi bene mobile materiale che necessita di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare (beni con elementi digitali). Sono inserite anche le definizioni di contenuto digitale (cioè i dati prodotti o forniti in formato digitale) e di servizio digitale**,** nonché quelle di compatibilità (capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'*hardware* o il *software*), di funzionalità (la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo), e interoperabilità (la

conformità del bene oggetto di transazione, sostituendo il complesso quadro di presunzioni, di cui all'art. 2 della direttiva 1999/44/CE, con due distinti profili di conformità: l'uno inquadrabile dal punto di vista soggettivo (art. 6, dir. 771/2019/UE) e l'altro rilevante in senso oggettivo (art. 7). Tra questi, guardando alla sostenibilità, assume particolare significato la lettera d) dell'art. 7 che fa riferimento alla durabilità quale requisito oggettivo di conformità, in modo che il venditore sia obbligato a fornire al consumatore (art. 5) un bene che possegga la durabilità normale di un bene del medesimo tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (art. 7.1.d.).

A fronte dell'obbligo principale del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, la direttiva stabilisce che il venditore debba garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi nel tempo. In caso di difetto di conformità, rimangono fermi i rimedi posti a tutela del consumatore quali il ripristino della conformità del bene (ossia, la riparazione o la sostituzione), senza spese per il consumatore e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Rimedi questi ultimi esperibili dal consumatore quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o non l'abbia realizzata entro un periodo ragionevole, guardando al tempo in cui il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni. Qualora permanga un difetto di conformità, nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni o il difetto di conformità sia così grave, il consumatore potrà esperire il rimedio dell'immediata riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto di vendita. Tuttavia, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore). Nel caso, infine, in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno, o ad alcuni, dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni sebbene conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.

8. Responsabilità del venditore, onere della prova e denuncia.

Come è evidente il venditore, così come già previsto dalla precedente direttiva 1999/44/Ce e dal codice del consumo continua ad essere responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna o che si manifesti entro due anni dalla consegna. Rimane ugualmente fermo il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma ne è stato esteso il termine di presunzione: infatti, in base alla nuova direttiva 2019/77*1*, qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dal momento della consegna si presume già esistente al momento della consegna

capacità del bene di funzionare con *hardware* o *software* diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo).

(con possibilità per gli Stati membri di allungare il periodo fino a due anni[12]). Resta vigente la disposizione che consente agli Stati membri di prevedere che gravi sul consumatore, per l'esercizio dei suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un periodo di (almeno) due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto. Mentre per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano, le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione, però, che tale periodo non sia inferiore a un anno.

9. Garanzia e diritto di regresso.

Circa la garanzia convenzionale, definita «garanzia commerciale», deve essere fornita al consumatore su un supporto durevole, al più tardi al momento della consegna della merce.
La garanzia commerciale deve includere una dichiarazione chiara che stabilisca che il consumatore dispone per legge di rimedi a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; la chiara indicazione del nome e dell'indirizzo del garante; la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale; la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale e le condizioni della garanzia commerciale. Recepite queste previsioni minime, gli Stati membri possono stabilire norme su altri aspetti relativi alle garanzie commerciali che non sono regolate dalla direttiva 2019/771. Nel caso in cui, poi, le condizioni stabilite nella garanzia commerciale siano meno vantaggiose per il consumatore, rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola il venditore secondo quanto previsto nella pubblicità.

Il nostro Stato, oltre a rispettare il termine di recepimento della direttiva, ha previsto una tutela più rigorosa rispetto a quanto sancito nella direttiva, andando oltre la massima armonizzazione tra le discipline dei vari paesi UE[13]. In particolare, con il d.lg. 4 novembre 2021, n. 170 viene esteso l'ambito oggettivo sino a ricomprendervi beni con elementi digitali e animali vivi. Sono previste, poi, specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni, nello specifico di quelli digitali, e di errata installazione, con modifica degli artt. da 128 a 135 del c. cons., ove sono stati inseriti gli articoli dal 135 *bis* al 135 *septies*. Il titolo III, il capo I, antecedentemente dedicato alla vendita di beni di consumo, ora riguarda solo la vendita di beni *tout court*. Nella definizione di venditore, viene ricompreso

[12] Ai sensi della *direttiva 1999/44* e delle attuali norme del *Codice del Consumo (art. 132)*, tale periodo di presunzione è limitato a sei mesi dalla consegna.
[13] S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE* 2019/771, in *Giur. it.*, 2020, 217; F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva* (UE) 2019/771, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 5; E. FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti*, in *Annuario del contratto*, 2018, Torino, 2019, 23. Un giudizio negativo sulla mancata attenzione ai profili della sostenibilità proprio della direttiva, che entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, è espresso, tra gli altri, da E. VAN GOOL e A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis*, in *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976*, e da V. MAKE e TERRYN, *Circular Economy and Consumer Protection*, cit., 236.

anche «il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali». Sono presenti anche le definizioni relative ai contenuti digitali, al servizio digitale, alla compatibilità, interoperabilità e al supporto durevole. In relazione ai contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, le disposizioni in parola si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Lì dove è bene precisare che per bene si intende qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata e anche i beni usati. Il contratto di vendita viene equiparato alla permuta, somministrazione, appalto, contratto d'opera e ad ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre. Con riferimento al diritto di recesso, la normativa è quasi invariata, fatto salvo un inciso relativo, come già notato in precedenza, ai beni e servizi digitali. Come il venditore finale, se responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità dipendente dalla condotta di una persona nei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, compresa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Relativamente ai contratti di fornitura di beni con elementi digitali, il venditore, ai sensi dell'art. 133 comma 2, c. cons., viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni (o più di due anni) a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto della vendita e, qualora il contenuto digitale o il servizio digitale non sia conforme, spetterà al venditore l'onere della prova per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro quel termine.

Quanto, infine, alla tutela rimediale a disposizione del consumatore, il nuovo art. 135 *bis* non apporta alcuna modifica. Infatti, ai fini del ripristino alla conformità del bene, il consumatore può sempre scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, con riferimento al valore del bene in assenza del difetto, all'entità del difetto e alla possibilità di esperire il rimedio alternativo, senza inconvenienti per il consumatore. Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene, se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene, se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione, se il venditore ha dichiarato che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole. *A contrario*, il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve e spetta al venditore dimostrarlo. Inoltre, il consumatore potrà rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico. Restano, naturalmente, ferme le disposizioni del c.c. che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Sembra adottare, invece, l'ottica della circolarità dei cicli di vita dei prodotti il novellato art. 135 *ter*, il quale dispone che la riparazione o sostituzione devono

avvenire senza spese, entro un congruo lasso di tempo, senza notevoli inconvenienti per il consumatore che avrà diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del bene. La risoluzione del contratto verrà esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi. In caso di risoluzione, il consumatore dovrà restituire il bene al venditore a spese di quest'ultimo e il venditore ha l'obbligo di rimborsare al consumatore il prezzo pagato per il bene al momento di ricevimento e per le eventuali prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

Alla garanzia legale di conformità si aggiungono, senza sostituirle o limitarle, le garanzie convenzionali, di diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori. Le garanzie convenzionali concernenti la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, obbliga il produttore alla riparazione o alla sostituzione dei beni durante l'intero periodo di durata della garanzia. La dichiarazione di garanzia convenzionale viene fornita al consumatore su supporto durevole ed è redatta con linguaggio semplice e comprensibile. Ai sensi dell'art. 135 *sexies* è nullo qualsiasi patto volto a limitare o eludere le garanzie previste a favore del consumatore. Per quanto non sia espressamente previsto, la novella rinvia alle norme del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. Le nuove norme sono in vigore dal 1° gennaio 2022 e si applicano esclusivamente ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Conclusioni.

Dalla disamina effettuata si può giungere alla conclusione che l'acquisita consapevolezza della necessità di ridurre il rifiuto e il *favor* verso il riutilizzo o il riciclo o riuso, unitamente alla trasparenza del prodotto ottenuta attraverso un'etichettatura sempre più esplicita ben può incidere sulle scelte di consumo e far propendere verso l'acquisto di beni durevoli, riciclabili o fatti con materiali riciclati, utilizzabili a lungo attraverso manutenzioni e riparazioni efficaci e minimizzazione dei rifiuti generati al termine del ciclo di vita. Alternativa valida in tal senso è l'opzione verso prodotti biodegradabili non inquinanti. In ciò consiste la nuova tipologia di consumo: il consumo critico.

L'acquisizione della consapevolezza della doverosità verso sè stessi e verso il prossimo della riduzione dello spreco rappresenterà la svolta per l'instaurazione dei principi dell'economia circolare e la transizione verso la vera sostenibilità economica.